



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF061

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	ALIQUOTE DI COMPENSAZIONE DI BOVINI E SUINI - CONFERMA SUL 2018
RIFERIMENTI	D.M. 2/02/2018 (IN G.U. 17/03/2018); ART. 1 CO. 506 L. 205/2017
CIRCOLARE DEL	3/04/2018

Sintesi: il Mef ha confermato anche per il 2018 l'innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina disposto dal DM 26/01/2016 e già prorogato per il 2017 dal DM 27/01/2017.

Anche per il 2018, quindi, la percentuale di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi corrisponde:

- al 7,65% per la specie bovina
- al 7,95% per la specie suina.

I **produttori agricoli in regime speciale** (art. 34 Dpr 633/72) utilizzano le percentuali di compensazione per le seguenti finalità:

- **detrazione Iva**: il luogo della detrazione analitica dell'Iva, tali soggetti adottano un meccanismo forfettario, applicando specifiche **percentuali di compensazione** sull'ammontare delle cessioni effettuate
- **cessioni**: applicano le aliquote di compensazione nelle seguenti occasioni:
 - cessioni effettuate da **produttori agricoli esonerati** (volume d'affari nell'anno precedente ≤ €. 7.000 e cessioni nell'anno ≥ 2/3 dei prodotti di Tab. A/1 Dpr 633/72), ivi inclusa l'autofattura emessa dall'acquirente soggetto passivo Iva
 - nei **passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa** quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.

LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE RILEVANO QUALI ALIQUOTE IVA	
Cooperative e consorzi	Produttori agricoli esonerati
Conferimenti di prodotti: ✓ alle cooperative e consorzi (DLgs.228/2001) ✓ alle associazioni e loro unioni (art. 34, c. 2, lett. c, DPR 633/72) in regime speciale	Cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati per le quali l'acquirente emette "autofattura"

Negli ultimi anni è stato previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili per:

- alcuni **prodotti del settore lattiero – caseario**
- gli **animali vivi di specie bovina e suina**.

MODIFICHE DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

LEGGE DI STABILITA' 2016

Per prima la Legge di stabilità 2016 aveva demandato ad un apposito DM l'aumento delle percentuali di compensazione dell'IVA.

In particolare, a seguito del DM 26/01/2016, la percentuale è stata aumentata:

10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario (in precedenza 8%)	a regime dal 2016
7,65% per gli animali vivi della specie bovina (in precedenza 7%)	limitatamente al 2016
7,95% per gli animali vivi della specie suina (in precedenza 7,3%)	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

LEGGE DI BILANCIO 2017

Successivamente l'art. 1 c. 45 Legge di bilancio 2017 ha previsto che, anche per il 2017, con apposito DM venissero innalzate le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% ed all'8%.

Il applicazione di ciò il **DM 27/01/2017** ha **prorogato per il 2017** le percentuali di compensazione per bovini e suini già previste per il 2016.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Da ultimo anche la legge di Bilancio 2018, all'art. 1 comma 506, ha previsto che:

- con DM da adottare entro il 31/01 di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020
- le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina vengano innalzate, per ciascuna annualità, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% ed all'8%.

Con il **DM 2/02/2018** (in G.U. del 17/03/2018) il MEF ha ribadito quanto già previsto per il 2016 e 2017, confermando le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente nella **misura del 7,65% e del 7,95%**.

Anno	Animali vivi della specie bovina, (compresi gli animali del genere bufalo)	Animali vivi della specie suina
	Iva % di compensazione	
2015	7%	7,30%
2016	7,65%	7,95%
2017		
2018		

DECORRENZA ED EFFETTI

L'art. 2 del citato DM 2/02/2018 prevede che tali percentuali si applichino **a partire dal 1/01/2018**.

Tuttavia il Decreto è stato pubblicato solo il 17/03/2018, cioè **dopo il versamento dell'Iva delle liquidazioni di gennaio e febbraio 2018**; pertanto:

- in conformità ai chiarimenti rilasciati in passato per analoghi ritardi (verificatisi sul 2016 e sul 2017)
- considerato che tali aliquote **influenzano in senso contrario il debito periodico** relativamente all'Iva detratta (in via generalizzata) e all'Iva dovuta su determinate cessioni (di cui in premessa)

nel caso in cui l'effetto combinato abbia determinato un minor debito periodico si ritiene che occorra comportarsi come segue:

Comportamento in caso di minor debito/maggior credito		Conseguenze
prod. agricoli che nelle liquidaz. Iva di gennaio/febbraio hanno applicato	le percentuali effettivamente prorogate dal DM 2/02/2018	Nessuna sanzione
	le percentuali in vigore nel 2015 (7% e 7,3%)	Recupero del maggior versamento nel Mod. Iva 2019

Per quanto poi attiene:

- le **autofatture** emesse dall'acquirente per le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati:
 - ✓ con le percentuali di compensazione in vigore nel 2015: va emessa nota **di variazione in aumento**
 - ✓ con le percentuali di compensazione poi prorogate: non si applica alcuna sanzione
- la **rettifica negativa** (o positiva) **della detrazione** ex art. 19-bis2 Dpr 633/72 sul beni in giacenza al 31/12/2017 in caso di **passaggio dal regime IVA ordinario a quello speciale** (o viceversa) dal 2018: dovrà essere operata utilizzando le nuove percentuali di compensazione

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE 2018

Si riepilogano le percentuali di compensazione per i prodotti agricoli di cui alla Tab. A, Parte I, DPR n. 633/72 le aliquote IVA ordinarie applicabili dal 1/01/2018

Prodotti	Aliquote	
	di comp.	ordin.
cavalli, asini, muli e bardotti vivi (v.d. 01.01)	7,30%	10%
animali vivi della specie:		
✓ bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02)	7,65%	10%
✓ suina (v.d. 01.03)	7,95%	
✓ ovina e caprina (v.d. 01.04)	7,30%	
volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02)	7,50%	10%
rane	4%	10%
pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93	7,50%	
conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi per alimentazione umana (v.d. 01.06)	7,30%	
api e bachi da seta	7,30%	
carni, frattaglie e parti di pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 fresche, refrigerate, salate, in salamoia, secche o affumicate	8,50%	10%
carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06)	8,30%	
grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05)	8,50%	10%
pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura	4%	10%
crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento	4%	10%
latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01)	10%	10%
latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati	10%	10%
latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie	4%	4%
burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04)	4%	4%
uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05)	8,80%	4%
bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02)	4%	10%
fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04)	4%	10%
ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03)	4%	4%
legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05)	4%	4%
radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06)	4%	10%
frutta commestibile, fresca o secca, o temporaneamente conservata (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)	4%	4%
scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13)	4%	10%
spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)	4%	10%
cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07)	4%	10%

semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01):		
✓ destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino	4%	4%
✓ non destinati alla disoleazione	4%	10%
semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03)	4%	10%
barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v.d. ex 12.04)	4%	10%
radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08)	4%	10%
coni di luppolo (v.d. ex 12.06)	4%	10%
piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)	4%	22%
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08)	4%	10%
paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09)	4%	10%
barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10)	4%	10%
vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)	4%	22%
alghe (v.d. ex 14.05)	4%	10%
olio d'oliva	4%	4%
morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17)	4%	22%
cera d'api greggia (v.d. ex 15.15)	8,80%	10%
mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)	4%	22%
vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)	12,30%	22%
sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07)	4%	22%
aceto di vino (v.d. ex 22.10)	4%	10%
panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04)	4%	10%
fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05)	4%	10%
prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06)	4%	10%
tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01)	4%	10%
legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)	2%	10%
legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03)	2%	22%
legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04)	2%	22%
sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01)	2%	22%
bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01)	8,80%	22%
lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03)	8,80%	22%
peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02)	8,80%	22%
lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01)	4%	22%
ramiè greggio (v.d. ex 54.02)	4%	22%
cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03)	4%	22%
canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01)	4%	22%
abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02)	4%	22%
sisal greggia (v.d. ex 57.04)	4%	22%
olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01)	8,80%	22%